



Berna, 5 dicembre 2025 / 27 gennaio 2026 / N. 071-16.1 Euromed
9 febbraio 2026

Circolare

R-30

Convenzione PEM riveduta – Applicazione definitiva dal 1° gennaio 2026

1 Contesto

La Convenzione PEM riveduta¹ è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata applicata automaticamente in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto «riferimento dinamico» alla Convenzione PEM (cfr. anche [la circolare sull'entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta](#)). Contemporaneamente, in una fase transitoria dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato possibile applicare in alternativa le vecchie norme di origine. Inoltre, la permeabilità in questa fase transitoria ha consentito, a determinate condizioni, di cumulare diagonalmente anche quando un esportatore applica le norme di origine rivedute, ma il fornitore ha rilasciato la prova dell'origine sulla base delle vecchie norme di origine.

L'applicazione alternativa delle vecchie norme non sarà più possibile a partire dal 1° gennaio 2026 nell'ambito degli ALS che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, poiché essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Allo stesso tempo, nell'ambito degli ALS senza riferimento dinamico continueranno ad applicarsi le vecchie norme di origine della Convenzione PEM. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026 esisteranno due zone di cumulo nelle quali sarà possibile effettuare il cumulo diagonale solo nell'ambito delle norme di origine della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta.

2 ALS con riferimento dinamico

Poiché a partire dal 1° gennaio 2026 nell'ambito degli ALS con riferimento dinamico si applicheranno esclusivamente le norme di origine rivedute, sono previste alcune modifiche. Ciò riguarda (stato al 1° marzo 2026) i seguenti ALS della Svizzera/AELS:

- Svizzera – UE (1.1.2026)
- Convenzione AELS (1.1.2026)
- AELS – Albania (1.1.2026)
- AELS – Bosnia-Erzegovina (1.1.2026)
- AELS – Georgia (1.1.2026)
- AELS – Giordania (1.2.2026)
- AELS – Moldova (1.1.2026)
- AELS – Montenegro (1.1.2026)
- AELS – Macedonia del Nord (1.1.2026)
- AELS – Serbia (1.1.2026)

¹ [SR 0.946.31](#)

- AELS – Tunisia (1.3.2026)
- AELS – Turchia (1.1.2026)

2.1 Cumulo (incl. commercio diretto)

Affinché sia possibile il cumulo diagonale nell'ambito della Convenzione PEM, all'interno di una catena di fornitura devono essere applicate regole di origine identiche. A partire dal 1° gennaio 2026, nell'ambito degli ALS elencati al punto 2 si applicheranno esclusivamente le regole rivedute. Questi ALS costituiscono quindi una nuova zona di cumulo, denominata di seguito «zona 1». Il cumulo diagonale è limitato ai materiali che sono considerati prodotti originari secondo le norme di origine rivedute. Il cumulo diagonale con materiali della zona 2 (cfr. punto 3) non è più possibile (eccezioni cfr. punto 2.2.1).

Esempio: un esportatore svizzero importa dal Marocco tessuti di cotone di origine marocchina. Con essi confeziona camicie da uomo. Le camicie non stampate della voce di tariffa 6205 vengono esportate nell'UE. Poiché il cumulo diagonale non è più possibile, il tessuto deve essere considerato un materiale di un Paese terzo. Al momento dell'esportazione nell'UE non è possibile rilasciare una prova dell'origine, poiché non sono soddisfatte le regole della lista (tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)).

2.2 Permeabilità

La cosiddetta permeabilità, ossia l'utilizzo per il cumulo di materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le vecchie norme di origine, dal 1° gennaio 2026 sarà applicabile solo a determinate condizioni (cfr. punti 2.2.1 e 2.2.2 sotto). Si noti inoltre che, nell'ambito delle norme di origine rivedute, la permeabilità nel cumulo diagonale potrà essere applicata solo alle seguenti merci:

- Merci dei capitoli 1 e 3 del SA
- Prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA
- Merci dei capitoli 25-97 del SA

La permeabilità può essere applicata anche alle forniture sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la [scheda informativa «Dichiarazioni del fornitore sul territorio nazionale»](#).

2.2.1 Materiali importati prima del 1° gennaio 2026

I materiali per i quali è stata rilasciata una prova dell'origine secondo le vecchie norme PEM e che sono stati importati dalla zona 1 o 2 prima del 1° gennaio 2026 possono essere cumulati diagonalmente anche dopo tale data nell'ambito della permeabilità. Si prega tuttavia di notare che il cumulo diagonale per tali merci sarà possibile al massimo fino al 31.12.2028.

Le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione.

2.2.2 Materiali importati dopo il 31.12.2025

I materiali importati dalla zona 1 o 2 dopo il 31.12.2025 e che hanno acquisito il carattere originario secondo le vecchie norme di origine possono essere cumulati diagonalmente fino al massimo al 31.12.2028, solo se la prova dell'origine è stata rilasciata entro e non oltre il 31.12.2025 e se tali materiali sono importati in Svizzera entro il termine di validità di quattro mesi.

Se sia il rilascio della prova dell'origine secondo le vecchie norme sia l'importazione avvengono dopo il 31.12.2025, il cumulo diagonale non è più possibile.

2.2.3 Prove dell'origine e concessione delle preferenze

Le prove dell'origine rilasciate nell'ambito delle norme di origine rivedute dovevano recare la dicitura «REVISED RULES» fino al 31.12.2025. A partire dal 1° gennaio 2026 ciò non sarà più necessario.

Conformemente alla Convenzione PEM riveduta, se è stato applicato il cumulo diagonale, nella prova dell'origine deve essere apposta la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH ...». Le Parti contraenti possono tuttavia rinunciare a questa indicazione nella prova dell'origine per le importazioni. **La Svizzera non richiede indicazioni di cumulo nella prova dell'origine. Allo stato attuale, nessun'altra Parte contraente della zona 1 lo richiede.**

Prove dell'origine rilasciate prima del 1° gennaio 2026

Le prove dell'origine rilasciate nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 in base alle vecchie norme (CCM EUR.1/EUR-MED, dichiarazione di origine/dichiarazione di origine EUR-MED, senza la dicitura «REVISED RULES») e le cui merci sono importate dopo tale data, ma entro il loro periodo di validità di quattro mesi, sono accettate per la concessione di un trattamento preferenziale all'importazione di merci che al 1° gennaio 2026 sono in regime di transito o sono state trasferite in un regime speciale sotto controllo doganale.

3 ALS senza riferimento dinamico

Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM continueranno ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine. Ciò riguarda (stato al 1° marzo 2026) i seguenti ALS della Svizzera/AELS:

- Svizzera – Isole Faroe
- AELS – Egitto
- AELS – Israele
- ~~AELS – Giordania~~
- AELS – Libano
- AELS – Marocco
- AELS – Palestina
- ~~AELS – Tunisia~~
- AELS – Ucraina

Come si evince dalla [Matrix](#), anche altri ALS nella zona PEM non sono stati ancora aggiornati. Ciò riguarda, ad esempio, gli ALS tra i singoli Stati dei Balcani occidentali e la Turchia. Se questi non venissero adeguati in tempo entro il 1° gennaio 2026, il cumulo nell'ambito di una catena di fornitura Turchia-Paesi dei Balcani occidentali-Svizzera-UE non sarebbe più possibile.

La Svizzera/AELS intende integrare quanto prima i propri ALS con un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, affinché possano passare alla zona 1. La Svizzera e le

Isole Faroe, nonché gli Stati dell'AELS e la Giordania, la Palestina, la Tunisia e l'Ucraina hanno già adottato le relative decisioni di modifica. Non appena saranno state approvate internamente da tutte le Parti e i partner degli ALS avranno approvato internamente anche la Convenzione PEM riveduta, tali ALS passeranno alla zona 1. L'UDSC fornirà le informazioni del caso.

3.1 Cumulo (incl. commercio diretto)

Nell'ambito degli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM continuano ad essere applicabili esclusivamente le vecchie norme di origine. Questi ALS costituiscono quindi una nuova zona, denominata di seguito «zona 2». Il cumulo diagonale è limitato alle materie della zona 2. Il cumulo diagonale con materiali della zona 1 (cfr. punto 2 sopra) non è più possibile.

Esempio: un esportatore svizzero importa materiali tessili originari dell'UE e li riesporta allo stato immutato in Marocco. Lì vengono confezionati ed esportati nell'UE. Nell'ambito dell'ALS Svizzera-UE si applicano le norme di origine rivedute, mentre nell'ambito dell'ALS AELS-Marocco si applicano ancora le vecchie norme di origine. Poiché il cumulo diagonale non è più possibile, i materiali tessili devono essere considerati come provenienti da un Paese terzo e non è possibile rilasciare una prova di origine al momento dell'esportazione in Marocco.

3.2 Permeabilità

Le vecchie norme di origine non prevedono la permeabilità. Il cumulo diagonale con materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute non è possibile (incl. commercio diretto).

Tuttavia, i materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le vecchie norme di origine e che sono stati importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 possono essere cumulati senza limiti di tempo anche dopo tale data.

3.3 Prove dell'origine

Le disposizioni in materia rimangono invariate.

3.3.1 ALS che dal 1° gennaio 2026 saranno integrati con un riferimento dinamico alla Convenzione PEM

Se un ALS di cui al punto 3 viene integrato al 1° gennaio 2026 con un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, si applica quanto segue:

le prove dell'origine rilasciate prima del 1° gennaio 2026 e presentate dopo tale data sono accettate, entro il loro periodo di validità di quattro mesi, per la concessione di un trattamento preferenziale all'importazione di prodotti che a tale data si trovano in regime di transito o sono stati trasferiti in un regime speciale sotto controllo doganale.

4 Matrix

[La Matrix](#) sarà adeguata a tempo debito in modo da indicare chiaramente quali possibilità di cumulo esistono all'interno delle zone 1 e 2.

5 Documentazione

Il testo della Convenzione PEM riveduta è pubblicato [qui](#). Gli ALS pubblicati nella direttiva [R-30](#) saranno aggiornati non appena le norme rivedute saranno applicate con i rispettivi partner ALS.

Ulteriori informazioni sulla Convenzione PEM riveduta sono disponibili [qui](#). Queste saranno aggiornate continuamente e il più rapidamente possibile.